

COMUNE DI STERNATIA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

POTERI E FUNZIONI

01. IL COMUNE DI STERNATIA E' ENTE AUTONOMO TITOLARE DI POTERI E FUNZIONI PROPRIE, CHE ESERCITA SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA ED IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE HA AMPIA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, AL FINE DI AFFERMARE IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA NELLA GESTIONE DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA - ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE ESPLICA LE PROPRIE FUNZIONI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEI CONFINI TERRITORIALI CHE RAPPRESENTANO IL LIMITE DI EFFICACIA DEI PROPRI PROVVEDIMENTI.

02. PROMUOVE OGNI INIZIATIVA DIRETTA A MODIFICARE IL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE TRASFERITE DALLA REGIONE.

03. DENOMINA LE BORGATE E LE FRAZIONI.

04. HA UN PROPRIO GONFALONE ED UNO STEMMA DEI QUALI DISCIPLINA L'USO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

07. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 05 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 03

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DEI POTERI RICONOSCIUTI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE DELLO STATO E DALLO STATUTO, ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO E LA CAPACITA' DI REGOLAMENTARE ED AMMINISTRARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', E NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE, CHE RAPPRESENTA, L'ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE, RICONOSCENDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DEI SINDACATI, DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, A TALI ATTIVITA', QUALE CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA VITA DEMOCRATICA E LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI UGUAGLIANZA.

02. A TALE FINE, NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER FAVORIRE IL PROGRESSO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE CONSIDERA ESSENZIALE IL CONCORSO E LA PARTECIPAZIONE DI

ALTRI ENTI LOCALI O ENTI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO O ALTRI ORGANISMI LOCALI, ANCHE DI VOLONTARIATO, PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE PARTICOLARI FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUANDO FORME DI DECENTRAMENTO, DI ASSOCIAZIONE, COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE E DELLO STATUTO.

ART. 04

SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, NEL QUADRO DELLA SICUREZZA SOCIALE, EROGA SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO, PRESTAZIONI ECONOMICHE, SIA IN DANARO CHE IN NATURA, A FAVORE DEI SINGOLI, O DI GRUPPI, QUALUNQUE SIA IL TITOLO IN BASE AL QUALE SONO INDIVIDUATI I DESTINATARI, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FORME DI ASSISTENZA A CATEGORIE PREDETERMINATE.
02. ASSICURA, IN PARTICOLARE, SERVIZI SOCIALI FONDAMENTALI AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.
03. CONCORRE AD ASSICURARE I SERVIZI CIVILI FONDAMENTALI, COMPRESO QUELLO DI PROTEZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ABITAZIONE, ALLA PROMOZIONE CULTURALE, AI TRASPORTI, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ALL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO ED AL TURISMO SOCIALE.
04. CONCORRE AD ASSICURARE, CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, LA TUTELA DELLA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DEL CITTADINO ED INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROBLEMI DELLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO NEI LIMITI DI COMPETENZA, DELLA GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI.
05. CONCORRE, PER QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALLO STATO, ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA, ALLA PROMOZIONE, MANTENIMENTO E RECUPERO DELLO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.
06. ATTUA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE LEGGI REGIONALI, UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IDONEO AD ASSICURARE STRUTTURE ED A FACILITARE IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IN PARTICOLARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.
07. TUTELA E VALORIZZA, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, LIBRARIO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, AMBIENTALE, MONUMENTALE ED ECCLESIASTICO, ANCHE PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
08. TUTELA E VALORIZZA, IN PARTICOLARE, IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.
09. RICONOSCE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO E NE FAVORISCE LO SVILUPPO.

ART. 05

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AZIONE REGOLAMENTARE ED AMMINISTRATIVA AL FINE DI INDIRIZZARE E GUIDARE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. ISTITUISCE, REGOLAMENTA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI PER ASSICURARE UN RAZIONALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ED AL FINE DI TUTELARE IL CONSUMATORE.

03. FAVORISCE L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERAZIONE COME STRUMENTO DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCESSO PRODUTTIVO.
04. APPRESTA E GESTISCE AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL RISPETTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE.
05. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO ED ESPRESSIONE DELLE TRADIZIONI E COSTUMI LOCALI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
06. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE FAVORENDO UNA ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE, DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI NATURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE.
07. ATTUA INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, CON LA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI.
08. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, FAVORENDO UNA ORDINATA ESPANSIONE DELLE STESSE, QUALE ESPRESSIONE DEI COSTUMI E DELLE TRADIZIONI LOCALI AL FINE DI CONSENTIRE UNA GIUSTA COLLOCAZIONE DEL PRODOTTO SUL MERCATO E NE FAVORISCE LA SPERIMENTAZIONE SIA IN CAMPO PRODUTTIVO CHE DISTRIBUTIVO.

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE DETERMINA, PER QUANTO DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE, UNA POLITICA DI ASSETTO TERRITORIALE E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER REALIZZARE UN ARMONICO SVILUPPO DEL TERRITORIO ANCHE MEDIANTE LA DIFESA DEL SUOLO, LA PREVENZIONE E LA ELIMINAZIONE DI PARTICOLARI FATTORI DI INQUINAMENTO, PUR SALVAGUARDANDO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI.
02. GARANTISCE CHE L'ASSETTO DEL TERRITORIO SIA RIVOLTO ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA COMUNITA', ASSICURANDO LA REALIZZAZIONE DI UN GIUSTO RAPPORTO TRA INSEDIAMENTI UMANI, INFRASTRUTTURE SOCIALI, IMPIANTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.
03. ATTUA UN RIGOROSO CONTROLLO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DI QUELLO NON URBANIZZATO AL FINE DI GARANTIRE L'UTILITA' PUBBLICA E L'USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO IN ARMONIA CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
04. ORGANIZZA, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO, UN SISTEMA COORDINATO DI VIABILITA', TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IDONEO ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE E CHE GARANTISCA LA PIU' AMPIA MOBILITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA, GARANTENDO, ANCHE, IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.
06. PROMUOVE E COORDINA, ANCHE D'INTESA CON LA PROVINCIA, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

ART. 07

LIMITI ALLE FUNZIONI

01. IL COMUNE, OLTRE CHE NEI SETTORI ORGANICI INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ALTRE MATERIE CHE NON RISULTINO ATTRIBUITE SPECIFICAMENTE AD ALTRI SOGGETTI DA PARTE DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE, PURCHE' RIGUARDINO LA CURA E GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.

ART. 08

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI TRASPARENZA ED ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA NONCHE' DI PUBBLICITA' E DI MASSIMO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, SECONDO MODALITA' E TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. SONO PREVISTE FORME E PRINCIPI IDONEI A RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, NONCHE' IL PIU' AGEVOLE POSSIBILE ACCESSO ALLE ISTITUZIONI.

03. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SALVO GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CONTENUTO GENERALE, DEVE ESSERE MOTIVATO CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO PORTATO ALLA RELATIVA DETERMINAZIONE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DETERMINA E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE E SU QUESTA BASE FISSA LA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI GENERALI, SETTORIALI E PROGETTI, RIPARTENDO LE RISORSE DESTINATE ALLA LORO SPECIFICA ATTUAZIONE.

02. ASSICURA, NELLA FORMAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI, LA PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO.

03. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, PROVVEDENDO, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

04. PARTECIPA, NEI MODI E FORME STABILITE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE FONDAMENTALE L'ISTITUTO DELL'INFORMAZIONE E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DEI MEZZI E STRUMENTI IDONEI PER PORTARE A CONOSCENZA PROGRAMMI, DECISIONI E ATTI DI PARTICOLARE

RILEVANZA COMUNALE.

02. PERIODICAMENTE ED ALMENO UNA VOLTA L'ANNO RELAZIONA SULLA SUA ATTIVITA', ORGANIZZA CONFERENZE, INCONTRI, STABILISCE, ALTRESI', RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, ANCHE AUDIO-VISIVI ED ISTITUISCE FORME DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALL'INTERA COMUNITA' LOCALE DI ESPRIMERE LE PROPRIE ESIGENZE.

03. ATTUA, INOLTRE, FORME E MEZZI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 11

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

CAPO 02

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE, DI PRODUZIONE NORMATIVA E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA POSSIBILITA' DI DELEGA AD ALTRI ORGANI:

- DELIBERARE GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI E LA LORO REVISIONE;
- APPROVARE I REGOLAMENTI COMUNALI;
- APPROVARE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- APPROVARE LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- FORMULARE I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI E LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
- APPROVARE I PROGRAMMI ANNUALI CONCERNENTI LE OPERE PUBBLICHE, DETERMINANDONE CONTENUTI E PRIORITA' ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI;
- APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- APPROVARE IL CONTO CONSUNTIVO;
- APPROVARE I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI ED I RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI;
- FORMULARE I PARERI DA RENDERE NELLE MATERIE DI CUI AI PRECEDENTI

PUNTI 05 , 06 , 07 , 08 E 09 ;

- APPROVARE LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- DELIBERARE L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- DETERMINARE L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI; LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI; LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- AFFIDARE ATTIVITA' O SERVIZI, NON RIENTRANTI TRA QUELLI PUBBLICI LOCALI, A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI MEDIANTE CONVENZIONE;
- ISTITUIRE E DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI; DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI E LE RELATIVE VARIAZIONI, NON DI CARATTERE AUTOMATICO;
- STABILIRE GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- APPROVARE LE DELIBERE RELATIVE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI E ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- DELIBERARE LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- DELIBERARE GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO;
- EFFETTUARE LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- DECIDERE SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI CONSIGLIERI ELETTI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- DELIBERARE LE NOMINE ED ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO PER IL QUALE LA LEGGE STABILISCA LA SPECIFICA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- ISTITUIRE LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.

ART. 14

ELEZIONE E DURATA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ELETTO SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA DURATA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

03. SALVO I CASI DI SOSPENSIONE E SCIoglimento, IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD

ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA IL CONSIGLIO ADOTTA LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
02. ESSI RAPPRESENTANO IL COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
03. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.
04. HANNO IL DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
05. HANNO, INOLTRE, IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE STESSO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO ED UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
06. I DIRITTI STABILITI NEI PRECEDENTI COMMI SI ESERCITANO CON LE MODALITA' ED I LIMITI PREVISTI DAL RELATIVO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SPECIALI DELLE QUALI FANNO PARTE.
08. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
09. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, ELEGGONO IL LORO CAPO-GRUPPO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
10. TRA I CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI ASSUME LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO, COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI.
11. LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16

CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI CESSANO DALLA CARICA, OLTRE CHE NEI CASI DI MORTE E DI SCADENZA NATURALE O ECCEZIONALE DEL MANDATO, PER DECADENZA E DIMISSIONI.
02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DI CUI ALL' ARTT. 18 , SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DEL REGOLAMENTO INTERNO, ANCHE NEI CASI IN CUI RICORRANO IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.
04. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA LORO PRESENTAZIONE E VENGONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE E DA TENERSI,

COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA STESSA.

ART. 17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE LA SUA PRIMA ADUNANZA SU CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E CON PREAVVISO DA NOTIFICARE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. IN TALE SEDUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 25 DELLO STATUTO.

03. L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE STABILISCE ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA NEI MESI DI GENNAIO, GIUGNO E OTTOBRE.

03. ESSO E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA DAL SINDACO, OVVERO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN QUEST'ULTIMO CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA, CON L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI PROPOSTE. IN CASO DI INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO, IN VIA SOSTITUTIVA.

04. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

05. PER LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 125 DEL T.U. 1915 .

06. LA CONVOCAZIONE, ALTRESI', PUO' ESSERE DISPOSTA COATTIVAMENTE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 19

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTO UN QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVERE LUOGO IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E' SUFFICIENTE L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

04. LE ADUNANZE CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI IN CUI IL REGOLAMENTO STABILISCE LA VOTAZIONE SEGRETA.

06. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, I CRITERI DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E DI CALCOLO DELLA MAGGIORANZA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

07. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA DI DIRITTO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 20

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI PER L'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI ASSICURANDO IN OGNI CASO, A TUTTI I GRUPPI CONSILIARI LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE.

02. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO, IN PARTICOLARE, ESSERE COSTITUITE:

A) PER PREDISPORRE SCHEMI DI REGOLAMENTO NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE;

B) PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

03. PER LE STESSE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA ISTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI MISTE, COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI IN NUMERO TALE DA GARANTIRE LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DA CITTADINI, ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE, IN NUMERO PARI A QUELLO DEI CONSIGLIERI.

CAPO 03

ART. 22

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE CON COMPETENZA GENERALE.

02. ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA, DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. SPETTA, IN GENERALE, ALLA GIUNTA:

- A) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO SPECIFICAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO;
- B) RIFERIRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, NELLA PRIMA SESSIONE ORDINARIA DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO;
- C) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA, IN PARTICOLARE:

- A) DARE ESECUZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE CONSEGUENTI AGLI ATTI PROGRAMMATORI;
- B) PREDISPORRE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO CHE DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE
ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI;
- C) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI;
- D) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA E DEGLI ACCORDI DI LAVORO APPROVATI CON DD.PP.RR. E CON RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE FORMALI RIVESTITE E PREVISTE NELLA PIANTA ORGANICA E, PER QUANTO CONCERNE LE ASSUNZIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE, NEL RISPETTO DEGLI EVENTUALI LIMITI DI LEGGE;
- E) DELIBERARE IN MATERIA DI ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;
- F) DELIBERARE, NEI CASI DI URGENZA, LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SALVO RATIFICA NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;
- G) DELIBERARE GLI STORNI DI FONDI CON LE MODALITA' E LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- H) PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI FINANZIARI NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 13 , PUNTO 06 , SEMPRE CHE ESISTANO CONCRETI MEZZI DI FINANZIAMENTO;
- I) AFFIDARE, NEI LIMITI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA H) GLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI;
- L) DELIBERARE, LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- M) DELIBERARE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI O A TERZI CON L'OSSERVANZA ED I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI;
- N) ATTUARE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI ISTITUITI DAL COMUNE E DA ESSO DIPENDENTI O SOVVENZIONATI, PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI DI VIGILANZA, ANCHE SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

CON L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO;
O) DELIBERARE IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 31 , LETTERA C), IN MATERIA DI RINUNCE E TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO, QUESTE ULTIME, I BILANCI DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI;
P) APPROVARE I CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI. FINO A 02 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI COMUNALI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPERANNO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI DEL SETTORE, AGLI STESSI ASSEGNATO.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI, CON L'INDICAZIONE DEI SETTORI OMOGENEI LORO ASSEGNATI, ED A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI 08 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LE ADUNANZE SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, NON SOLO NELLA PRIMA SEDUTA DEL C.C. , DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PER LA NOMINA DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA, MA ANCHE, DURANTE IL QUINQUENNIO, IN SEGUITO A VACANZA PER MORTE O PER RIMOZIONE DEL SINDACO.

ART. 26

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.
02. A CIASCUN ASSESSORE SONO ASSEGNATE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PRECEDENTE ARTT. 25 , FUNZIONI ORGANICAMENTE ORDINATE PER MATERIE E LA RESPONSABILITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SOVRINTENDENZA DEL SETTORE CUI E' PREPOSTO.
03. LA GIUNTA ATTRIBUISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI ASSICURARE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA PER ALTRI MOTIVI.
04. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO SVOLGE LE RELATIVE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.
05. LE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI ANZIDETTE POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'.
06. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI EMANATI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
07. LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E' STABILITA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO INTERVENIRE I REVISORI DEI CONTI.
04. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DETERMINAZIONE ADOTTATA, SALVO I CASI DI CUI ALL'ARTT. 03 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 241/1990 .
05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
06. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

ART. 28

DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA ED IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA, IN OGNI CASO, SINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL SINDACO.

ART. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA - SOSTITUZIONE

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE VA PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE E DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
05. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE HA PREVALENZA SULLE EVENTUALI DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO O DALLA META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 04 , PREVIA DIFFIDA, VI PROVVEDE IL PREFETTO IN VIA SOSTITUTIVA.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE NELLA GRADUATORIA DEGLI ELETTI QUALORA LE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE ANZIANO COINCIDANO CON LA STESSA PERSONA.
08. I SINGOLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA. IN PENDENZA DI DETTO TERMINE, L'ASSESSORE PROPOSTO PER LA REVOCA PUO' PRESENTARE MEMORIA SCRITTA. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
09. LE DIMISSIONI DEI SINGOLI ASSESSORI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DALLA LORO PRESENTAZIONE E VENGONO COMUNICATE AL C.C. NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. IN TALE SEDUTA IL C.C. PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO. ANALOGA PROCEDURA E' SEGUITA NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.
10. IN TALI CASI LA VOTAZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. DOPO DUE VOTAZIONI NELLA STESSA SEDUTA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA SEMPLICE.
11. NEL CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, OVVERO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE AD INTERIM DAL SINDACO.

ART. 30**DIMISSIONI E DECADENZA**

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA CHE, COMUNQUE, RESTA

IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

03. PER LE DIMISSIONI PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO, REGOLARMENTE VERBALIZZATE, IL TERMINE DI CUI SOPRA DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI SONO STATE FORMALIZZATE IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE STESSE E PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. LA DECADENZA DALLA QUALITA' DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE ED E' PROMOSSA E PRONUNCIATA IN CONFORMITA' ALLE NORME STABILITE DAL D.P.R. 16.05.1960 , N. 570 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

06. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

07. LA DECADENZA E' PROMOSSA E PRONUNCIATA NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 31

FUNZIONI E COMPETENZE

01. SPETTA AL SINDACO:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L' ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA ADUNANZA;

B) RAPPRESENTARE L' ENTE ANCHE IN GIUDIZIO;

C) PROMUOVERE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA LE AZIONI CAUTELARI E POSSESSORIE, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;

D) COORDINARE E DIRIGERE L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI;

E) SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL' ESECUZIONE DEGLI ATTI;

F) SOVRAINTENDERE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

G) COORDINARE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE', D' INTESA CON I RISPETTIVI RESPONSABILI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L' ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

H) PROVVEDERE IN VIA SOSTITUTIVA, NEI MODI E FORME INDICATI DALLA LEGGE, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI NEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 , N. 142 ;

I) INDIRE I REFERENDUM COMUNALI;

L) SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE DAL SERVIZIO, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, I DIPENDENTI DEL COMUNE;

M) PROMUOVERE, CONCLUDERE ED APPROVARE CON ATTO FORMALE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 05 DELLO STESSO ARTICOLO;

N) STIPULARE I CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, SIA IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CHE PER SCRITTURA PRIVATA;

O) RICEVE DA PARTE DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SUA QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA G.C. , LA RICHIESTA DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO EVENTUALE, ALCUNE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CURARNE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI;

P) ESERCITARE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

Q) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI, D'INTESA CON GLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI;

R) FAR PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI DI CUI AL PUNTO 01) DELL' ARTT. 30 PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE;

S) PRESIDERE LE ASTE, LE LICITAZIONI PRIVATE, LE COMMISSIONI DI GARA, NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTI VIGENTI.

ART. 32

ALTRE ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, ESERCITANDO, ALTRESI', LE FUNZIONI RELATIVE A DETTI SERVIZI;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, OVE NON SIANO ISTITUITI COMMISSARIATI DI POLIZIA;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, ALTRESI', QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE E VETERINARIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ART. 33

GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO CONSISTE IN UNA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 34

VICE SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO DALLA GIUNTA.

02. IL VICESINDACO RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35

ISTITUTI

01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

- A) L'INIZIATIVA POPOLARE;
- B) GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE;
- C) IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- D) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- E) L'AZIONE POPOLARE;
- F) IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

CAPO 02

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 36

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI POSSONO PRESENTARE, NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO, PROPOSTE DI INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE.

02. POSSONO RIVOLGERE, ALTRESI', ISTANZE E PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O PROSPETTARE L'ESIGENZA DI COMUNI NECESSITA'.

03. LE PROPOSTE ARTICOLATE SONO IN OGNI CASO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALLA LORO PRESENTAZIONE, CON

PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.

04. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE FORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI POSSONO RIVOLGERE ANCHE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLA LORO COMPETENZA.

05. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA 03 , PREVEDE MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE, ACCETTAZIONE ED ESAME DELLE PROPOSTE, DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE INTERROGAZIONI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, ASSICURANDO ANCHE L'ASSISTENZA DEI COMPETENTI UFFICI.

ART. 37

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, PIU' IN GENERALE, NEI VARI MOMENTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. TALI ORGANISMI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO I LORO RAPPRESENTANTI, CONCORRONO IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, NONCHE' DEI SERVIZI GRATUITI PER LEGGE E DI QUELLI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO SOCIALE.

03. IL COMUNE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA COMUNITA' LOCALE SU PROVVEDIMENTI SIA DI LORO INTERESSE SIA DI INTERESSE GENERALE, RIGUARDANTI I PROGRAMMI ED I PIANI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' E TERMINI PER L'ESERCIZIO DI TALI ISTITUTI.

CAPO 03

ART. 38

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA COMUNITA' LOCALE INTERESSATA A DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE ED IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, SALVO I LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.

02. E' INDETTO, ALTRESI', REFERENDUM CONSULTIVO, SU QUESTIONI INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NELLE MATERIE DI CUI SOPRA QUANDO LO RICHIEDANO ALMENO 1/5 DEGLI ELETTORI DEL COMUNE, ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' ACCOLTA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, ED IN RELAZIONE ALL'ESITO DEGLI STESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE E'

TENUTO AD ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ATTUAZIONE, DISCIPLINANDO ANCHE IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' E DELL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM, CHE DEVE ESSERE DICHIARATA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

ART. 39

IL REFERENDUM CONSULTIVO INDETTO PROVINCIA

01. IL COMUNE ASSICURA L'EFFETTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA COMUNITA' LOCALE, INDETTI DALLA PROVINCIA, UTILIZZANDO IL PROPRIO UFFICIO ELETTORALE E LE PROPRIE STRUTTURE.

ART. 40

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON E' AMMESSO PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA, DI FINANZA LOCALE, DI STATUTO E DI REGOLAMENTI INTERNI.

02. NON E' AMMESSO, ALTRESI', SU ATTI AMMINISTRATIVI DI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DI ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI.

03. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA STATA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI UN ANNO.

04. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIANO DECORSI ALMENO DODICI MESI DALL'ATTUAZIONE DI ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM DI QUALSIASI TIPO, NE' PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRA OPERAZIONE DI VOTO.

CAPO 04

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, SONO TENUTI A COMUNICARE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRE.

02. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E' COMUNICATA, ALTRESI', AI SOGGETTI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, QUALORA DAL PROVVEDIMENTO POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO.

04. I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CON L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 42

COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO, PROVVEDONO A DARE NOTIZIA DELL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEBONO ESSERE RESI NOTI MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE.

ART. 43

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 38 , SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, POSSONO CONCLUDERSI ACCORDI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DEBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

04. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

05. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

ART. 44

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DIRETTA ALL'EMANAZIONE DI ATTI

NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO, ALTRESI', AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

03. PER QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SONO DISCIPLINATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

CAPO 05

ART. 45

L'AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTINO AL COMUNE.

02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

CAPO 06

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 46

DIRITTO DI ACCESSO

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO CORRETTO ED IMPARZIALE, RICONOSCE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O, COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI NONCHÉ DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI.

04. ESSO SI ESERCITA CONCRETAMENTE MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, PREVIO PAGAMENTO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE.

05. IL COMUNE ASSICURA, ALTRESI', COL RELATIVO REGOLAMENTO, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

ART. 47

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, GARANTENDO, COMUNQUE, AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE LE LORO POSIZIONI GIURIDICHE.

02. IL RELATIVO REGOLAMENTO INDIVIDUA, TRA L'ALTRO, LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DAL COMUNE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLE PROPRIE DISPONIBILITA' SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 48

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO PUBBLICI.

02. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DAI PRECEDENTI ARTT. 10 E 46 E DI QUELLI CONTENUTI NEL CAPO 04 , IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE LE FORME DI PUBBLICITA' CHE, OLTRE ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, ED ALLA NOTIFICAZIONE AI DIRETTI INTERESSATI, RENDANO EFFETTIVA LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE AL PIU' AMPIO NUMERO DI CITTADINI.

03. IL COMUNE GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE, NONCHE' ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED IN PARTICOLARE ALL'ESATTA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE, COMUNQUE, LI RIGUARDINO.

04. IL DIRITTO E' ESTESO, IN GENERALE, A TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, IVI COMPRESA LA CONSULTAZIONE DELLE LEGGI, DELLE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

TITOLO 04

MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO 01

ART. 49

MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE A NORMA DEGLI ARTT. 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE, PUO' ASSUMERE OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE COMUNALE E PROVINCIALE, NONCHE' LA FUSIONE CON ALTRI

COMUNI
CONTIGUI.

CAPO 02

ART. 50

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO' UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , I SEGUENTI STRUMENTI:

A) LA CONVENZIONE;

B) IL CONSORZIO;

C) L'UNIONE CON ALTRO O PIU' COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA;

D) L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

02. PER LE STESSE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' CONSORTILI CON PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

TITOLO 05

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 51

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE E' ISPIRATA AI PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 09 DEL PRESENTE STATUTO, PRIVILEGIANDO, IN CONFORMITA' AL DETTATO NORMATIVO, LA FUNZIONE DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, PER ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI E RISERVANDO QUELLA GESTIONALE-AMMINISTRATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA SFERA BUROCRATICA

DIRIGENZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SECONDO I TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, NONCHE' DI PRODUTTIVITA'.

02. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI, FERMO IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', IL COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI.

ART. 52

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALL'ORDINAMENTO STATALE E REGIONALE E DAL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 13 , PUNTO 02 .

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. LA PRIMA DOPO L'ADOZIONE

DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE. LA SECONDA DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO E LE EVENTUALI APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

CAPO 02

ART. 53

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' INFORMATA A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. LA SUDDIVISIONE ORGANICA DELLE FUNZIONI IN AREE DI ATTIVITA', SINGOLE O ACCORPATE, FERMA L'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'OMOGENEITA' DELLE ATTIVITA' STESSE, COSTITUISCE L'OBIETTIVO DA PERSEGUIRE PER CONDURRE AD UNITA' L'INDIRIZZO POLITICO E L'ATTIVITA' BUROCRATICA, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE CAPACITA' SIA DI CARATTERE PROGRAMMATICO CHE DI GESTIONE, GARANTENDO, COMUNQUE, LE FINALITA' E GLI OBIETTIVI DELINEATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA DELINEATI, DEVE IN OGNI CASO DISCIPLINARE PRECIPIAMENTE:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE;
- C) LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;
- D) LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO FRA IL SEGRETARIO DELL'ENTE E LE STRUTTURE INTERNE;
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- F) LE NORME DI CONTENUTO SOCIALE IN CONFORMITA' DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO;
- G) LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE PROCEDIMENTALI ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;
- H) LE PARI OPPORTUNITA', AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISORSE FEMMINILI PRESENTI NELL'ENTE LOCALE.

ART. 54

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO:

- A) PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA E ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;
- B) CURARE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, FIRMANDO ANCHE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA STRETTAMENTE RISERVATI ALLA SUA COMPETENZA AI FINI CORRELATIVI;

- C) PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
- D) ESPRIMERE OBBLIGATORIAMENTE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE;
- E) PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA E REDIGERE I RELATIVI VERBALI;
- F) COORDINARE L'ATTIVITA' TRA GLI ORGANI POLITICI E LE STRUTTURE INTERNE;
- G) ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI E I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;
- H) PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA E TENERE LO SPECIALE REPERTORIO;
- I) PROPORRE I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLE FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;
- L) ESERCITARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IL POTERE DISCIPLINARE NEI LIMITI DELLE SANZIONI PREVISTE NEI CONTRATTI DI LAVORO, PROPONENDO, ANCHE, L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PIU' GRAVI ALLA GIUNTA COMUNALE;
- M) EMANARE ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI, FERMA RESTANDO LA COMPETENZA E LA RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI NELLA SCELTA DELLE AZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI;
- N) ESPRIMERE PARERI, ANCHE PER ISCRITTO, IN ORDINE A PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA;
- O) CURARE L'INVIO DELLE COPIE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA DI CUI AI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/90 AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI E AL PREFETTO QUELLE DI CUI AL COMMA 02 DELLO STESSO ARTICOLO;
- P) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 55

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI SONO REGOLATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE:
- A) ESPRIMONO IL PARERE OBBLIGATORIO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
 - B) ASSEGNANO A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA CUI SONO PREPOSTI, LA RESPONSABILITA' DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA;
 - C) SPETTANO, INOLTRE, AGLI STESSI LE ALTRE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAI REGOLAMENTI.

ART. 56

RESPONSABILITA'

01. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPIEGATI

CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA COMUNALE.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI

ART. 57

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE E CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, PUO' RICORRERE ALLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI: L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO, OVE OCCORRA, I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E I REGOLAMENTI E CONFERENDO L'EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

ART. 58

INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

01. IL COMUNE ESERCITA SULLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, SULLE AZIENDE SPECIALI E SULLE ISTITUZIONI, POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI PROCEDIMENTALI.

02. A TAL FINE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI ED AZIENDE INTERAMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIE;
- B) L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- C) L'APPROVAZIONE DEI PIANI-PROGRAMMA NONCHE' QUELLI CHE PREVEDONO NUOVI INVESTIMENTI E REVISIONI TARIFFARIE, RELATIVE AD AZIENDE

ED ISTITUZIONI;

D) LA DISCIPLINA GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;

E) L' APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI AD AZIENDE ED ISTITUZIONI.

03. NELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA

A) DEL COMMA 02 , E' ASSICURATA, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. CON IL BILANCIO COMUNALE SONO APPROVATI GLI IMPEGNI RELATIVI AI BILANCI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO ALLEGATI AL BILANCIO DEL COMUNE STESSO.

05. I CONSUNTIVI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE SONO PURE ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE IN SEDE DI APPROVAZIONE.

ART. 59

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI DI CUI AL COMMA 02 , LETTERA A), DEL PRECEDENTE ARTICOLO SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI. AL BALLOTTAGGIO E' AMMESSO UN NUMERO DI CANDIDATI POSSIBILMENTE DOPPIO DEI MEMBRI DA ELEGGERE.

03. LA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL' INTERO ORGANO ESECUTIVO DI NOMINA COMUNALE PUO' AVVENIRE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL PRIMO CASO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NEL SECONDO CASO.

LA PROPOSTA DI REVOCA PUO' ESSERE ATTIVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTIVE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA, SI APPLICANO PER QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N, E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60

DEMANIO E PATRIMONIO

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI.

ART. 61

TRIBUTI COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, LA LEGGE RICONOSCE AL COMUNE AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. NELL'AMBITO DELLA LEGGE E' RICONOSCIUTA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 62

ENTRATE DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE:

- A) DA ENTRATE PROPRIE;
- B) DA ADDIZIONALE E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) DA TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) DA TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) DA TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) DA ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) DA RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) DA ULTERIORI EVENTUALI ENTRATE DA PREVEDERSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- I) DA EVENTUALI SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

02. LE ENTRATE FISCALI SONO RIVOLTE A FINANZIARE I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO, INVECE, ESSERE RIVOLTI A GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.

ART. 63

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. ENTRO LA DATA PREVISTA DAL PRECEDENTE ARTT. 23 , COMMA 02 , LETTERA B), LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE PUGLIA.

04. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI E INTERVENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO, DELIBERA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

06. I BILANCI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL

COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO E AD ESSO ALLEGATI.

07. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

08. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L' ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

09. E' NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO LA MAGGIORANZA SEMPLICE, A MENO CHE NEL BILANCIO NON SIANO PREVISTI MUTUI DI SCOPO, NEL QUAL CASO DETTA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, CON CHE TALE MAGGIORANZA NON SIA INFERIORE AD UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TALI MAGGIORANZE SONO RICHIESTE ANCHE PER LE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE.

ART. 64

CONTO CONSUNTIVO

01. ENTRO IL TERMINE STABILITO NEL PRECEDENTE ARTT. 23 , COMMA 02 , LETTERA B), LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. I RISULTATI DI GESTIONE DEVONO ESSERE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

04. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA, ALTRESI', LA RELAZIONE DEI REVISORI CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELIBERA IL CONTO CONSUNTIVO.

06. I CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E AD ESSO ALLEGATI.

ART. 65

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI CON INIZIO DALLA DATA D'INSEDIAMENTO DA STABILIRSI NELL' ATTO DI NOMINA, E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

04. PUO' INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA.

05. COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

06. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL

CONTO CONSUNTIVO. IN TALE RELAZIONE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, OSSERVANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 66

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE OGNI QUADRIMESTRE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO CON LE INDICAZIONI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PROGRAMMI EFFETTUATI NEL PERIODO CONSIDERATO, UNITAMENTE AL CONSUNTIVO DI CASSA.

02. IL REVISORE DEVE, COMUNQUE, ESERCITARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE, ANCHE RIFERITA AI VARI SETTORI ED AREE FUNZIONALI DELL'ENTE.

03. IL REVISORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA.

04. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA ULTERIORI EVENTUALI MODALITA' DI VERIFICHE DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL FINE DI CONSENTIRE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA EFFETTIVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', LE SCRITTURE OBBLIGATORIE CHE DEVONO ESSERE TENUTE; LA REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI; L'INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL REVISORE, E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UN CORRETTO ED EFFICACE CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE.

ART. 67

CONTRATTI

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE OSSERVA LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

03. LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, LAVORI E SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

ART. 68

PROCEDURA FORMAZIONE STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO, NELLA SUA INTERESSA NORMATIVA, DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO

TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NELLA PREDETTA IPOTESI, IL DOPPIO VOTO FAVOREVOLE DEVE ESSERE ESPRESSO SUL MEDESIMO TESTO, SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI PRESENTAZIONE DI ULTERIORI EMENDAMENTI.

TITOLO 07

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSE MODALITA' CHE LA LEGGE DISPONE PER L'APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE SEGUE LA STESSA PROCEDURA DELLA PROPOSTA DI REVISIONE. L'ABROGAZIONE DEVE ESSERE VOTATA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ED HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO.

03. L'INIZIATIVA DI REVISIONE NON PUO' PREVEDERSI SE NON SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE O DALLA REIEZIONE DI UNA IDENTICA PROPOSTA DI REVISIONE.

ART. 70

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.